

CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N°04 del 28/02/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 11,16 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

1)

2) Di Biasi Franco

3) D'Arienzo Maria Giovanna

4) Di Filippo Giuseppe

5) Crispino Francesco

6) Russo Gennaro

7) Marciano Pietro Paolo

8) Cammarota Giuseppe

09) La Porta Massimo

10) Di Nardo Eleodoro

11) Buonora Maristella

12) Framondino Luigi

13) Comite Nicola

14) Botticchio Giuseppina

15) Abate Agostino

16) Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: MARCIANO- RUSSO - DI NARDO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra e Roberto Antonio Mutalipassi .

....in prosieguo di seduta



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Premesso che:

- l'art. 6, comma 16, del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018, così come convertito con Legge n. 136 del 17/12/2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre, entro il 31/03/2019, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui sono parte i medesimi Enti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, snellendo i compiti dell'ufficio contenzioso, permettendo altresì un'accelerazione degli incassi, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale n. del ;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Visto il D.lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- 2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
- 3. di incaricare l'Ufficio Tributi dell'Ente a dare esecuzione alla presente deliberazione adottando i necessari provvedimenti ed informando gli interessati nelle modalità ritenute più idonee.

PROPONE ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agropoli 20 febbraio 2019

> L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONIMOCHE E FINANZIARIE f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Tributi esprime PARERE FAVOREVOLE. Agropoli 20 febbraio 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI f.to Sig. Biagio Motta

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE. Agropoli 20 febbraio 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. Giuseppe Capozzolo



CITTA' DI AGROPOLI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

INDICE:

- art.1 Oggetto del regolamento
- art.2 Oggetto della definizione agevolata
- art.3 Termini e modalità di presentazione della domanda
- art.4 Importi dovuti
- art.5 Perfezionamento della definizione
- art.6 Diniego della definizione
- art.7 Sospensione termini processuali
- art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, così come convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in materia di tributi locali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi, a cui è attribuita la gestione del tributo.
- 3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 24 ottobre 2018, n. 119.

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune quale impositore.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda di definizione agevolata della controversia, di cui all'articolo 2, deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, può essere notificata con raccomanda A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
- 2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Art. 4 - Importi dovuti

- 1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi, calcolati sul valore della lite, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs.n. 546/1992, sulla base delle somme indicate nell'atto impugnato:
 - 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio;
 - 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado;
 - 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado;
 - 5% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nei giudizi precedenti quando la lite pende presso la Corte di Cassazione.

- 2. Sono escluse dal pagamento di cui al comma 1 le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.
- 3. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto:
 - il 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018:
 - il 40% nelle altre ipotesi.
- 4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono, non sono dovute sanzioni se il rapporto del tributo è stato oggetto di definizione, anche diversa, rispetto a quella prevista dal D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii..
- 5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.
- 6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
- 7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono autoliquidati dal contribuente.
- 8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.

Art. 5 - Perfezionamento della definizione

- 1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento, entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.
- 2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro, è possibile eseguire il pagamento in forma rateale nella seguente misura:
 - a) per valori superiori a euro 1.000 e fino ad euro 10.000, sono ammesse fino a 24 rate mensili:
 - b) per valori superiori a euro 10.000 e fino ad euro 50.000, sono ammesse fino a 48 rate mensili:
 - c) per valori superiori a euro 50.000, sono ammesse fino a 60 rate mensili.
- 3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma
- 1, con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, previa presentazione della

specifica istanza, per ognuno di tali atti, con il modello reso disponibile dal Comune.

Art. 6 - Diniego della definizione

- 1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
- 2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Art. 7 - Sospensioni termini processuali

- 1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
- 2. Per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua esecutività.

il Presidente del Consiglio introduce il quarto punto all'o.d.g." APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI".

Relaziona l'ass. Mutalipassi.

Alle ore 12.10 esce il cons. Marciano.

In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare.

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti :11 (il consigliere Marciano è uscito alle ore 12.10, il consigliere Di Nardo è entrato alle ore 11,43, i consiglieri Botticchio, Abate e Caccamo sono usciti alle ore 12,05);

favorevoli: 11 unanimità;

contrari : nessuno; astenuti : nessuno;

delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l'adunanza del Consiglio alle ore 12.15.

IL PRESIDENTE f.to (Massimo La Porta)

Il CONSIGLIERE ANZIANO f.to (dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE f.to (Dott. Francesco Minardi)

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 19.03.2019

IL MESSO COMUNALE

f.to D'Apolito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 19.03.2019

Il VICE SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Capozzolo